

Promemoria Tariffa Comune 7 – Uso didattico (riproduzione su supporti vergini e concerti)

A. Base legale della Tariffa Comune 7 (TC 7)

Licenza legale per le scuole e diritto a compenso per gli autori

In linea di massima, gli autori di opere protette hanno il diritto esclusivo di decidere se, quando e in qual modo la loro opera sarà utilizzata (art. 10 LDA). La Legge sul diritto d'autore prevede tuttavia eccezioni nell'ambito del cosiddetto uso privato (art. 19 LDA). Oltre all'uso libero nell'ambito privato e nella cerchia di persone unite da stretti vincoli quali parenti o amici, la Legge sul diritto d'autore consente all'art. 19 cpv. 1 lett. b LDA anche la libera utilizzazione di opere e prestazioni protette a fini didattici. La LDA consente qualsiasi utilizzazione dell'opera da parte del docente per la lezione in classe, ma esclude che gli esemplari d'opera disponibili in commercio possano essere riprodotti completamente o quasi completamente.

Per la riproduzione di opere e prestazioni nell'ambito dell'uso didattico, agli autori aventi diritto spetta un compenso in conformità dell'art. 20 cpv. 2 LDA. Questo compenso è regolato nell'ambito della riproduzione su supporti vergini dalla Tariffa Comune 7. Altri compensi per la riproduzione a fini didattici sono regolati nelle TC 8 III (fotocopie) e 9 III (reti scolastiche) (www.prolitteris.ch).

La Tariffa unica TC 7 regola il compenso fissato per la copia su supporti audio e audiovisivi o su supporti vergini da parte del docente stesso nonché da mediateche scolastiche.

B. Documenti, informazioni e link

La Tariffa Comune 7 è ottenibile presso SUISSIMAGE, Neuengasse 23, 3000 Berna 7, +41 31 313 36 36 (telefono), +41 31 313 36 37 (fax), mail@suissimage.ch oppure al sito http://www.suissimage.ch/fileadmin/content/pdf/3_Nutzer_Tarife/gt7-it.pdf.

Il testo ufficiale della Legge sul diritto d'autore può essere richiamata al sito www.admin.ch/ch/i/rs/c231_1.html.

Troverete le informazioni generali della CDPE e delle società per la gestione dei diritti d'autore al sito www.educa.ch/dyn/115722.asp.

Per domande giuridiche concernenti la TC7 si prega di rivolgersi per e-mail a information@suissimage.ch

C. Questioni concernenti l'uso didattico nel quadro della TC 7

1. Che cosa s'intende per "uso didattico" oppure quando è consentito l'uso?

Secondo la legge, l'autorizzazione per l'uso scolastico è limitata all'“utilizzazione da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici”. Per lezione s'intende ogni intervento (compresa la preparazione) da parte dell'insegnante e dei suoi allievi che ha luogo nel quadro del piano didattico. Anche i compiti a casa ne fanno parte. Le proiezioni nell'ambito di un ritiro scolastico possono tuttavia essere contemplate tra i casi di uso didattico, se il ritiro è parte integrante del piano didattico e se il film viene proiettato nell'ambito del programma d'insegnamento.

Non vengono considerati usi didattici le proiezioni di film a scopo di intrattenimento anche se vengono effettuate negli edifici scolastici o durante i ritiri scolastici, ma al di fuori delle lezioni. Per queste proiezioni – come per tutte le proiezioni di film fuori della famiglia o della stretta cerchia di amici – si devono richiedere i diritti di rappresentazione (cfr. Promemoria concernente la “Proiezione pubblica di film” al sito www.suissimage.ch).

2. Quali istituzioni sono considerate scuole? Quali istituzioni hanno l'obbligo di compenso in conformità della TC 7?

La legge autorizza “l'utilizzazione di opere da parte di un docente e dei suoi allievi a fini didattici”, senza esprimersi nell'ambito di quali istituzioni possono svolgersi tali fini didattici. In conformità del modello dominante, per l'applicazione della TC 7 SUISSIMAGE parte dal presupposto di considerare scuole quelle istituzioni che hanno per scopo principale la formazione e la formazione professionale. L'autorizzazione allargata è applicabile alla registrazione da parte di uffici mediatici regionali e cantonali extrascolastici, solo per coloro che sono associati a una scuola nel senso di questa definizione.

Non rientrano dunque nell'uso didattico la formazione continua *interna*, i corsi di cucina, di guida o di danza, a meno che essi vengano tenuti nell'ambito della rispettiva formazione professionale.

Nel caso delle scuole pubbliche e sovvenzionate (ad eccezione dei Politecnici federali), l'obbligo di compenso e l'assegnazione al circondario scolastico sono basati sui criteri emanati dall'Ufficio federale di statistica per il rilevamento delle sue statistiche scolastiche annuali.

Per le scuole di musica si applicano inoltre le tariffe SUISSIMAGE (TC L scuole di danza, TC K concerti). Infatti, i compensi forfettari previsti dalla Tariffa comune 7 sono calcolati in base all'uso abituale della musica protetta nell'insegnamento generale. Per i membri delle associazioni delle scuole di musica e conservatori di musica, SUISSIMAGE ha stipulato dei contratti collettivi. Troverete ulteriori informazioni presso SUISSIMAGE, dipartimento diritti d'esecuzione, Zurigo +41 44 485 66 66 o Losanna +41 21 614 32 32 o al sito www.suissimage.ch.

3. Chi paga il compenso previsto dalla TC 7?

Nel caso delle scuole pubbliche e sovvenzionate, il compenso previsto nella Tariffa viene pagato interamente dai Cantoni tramite la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e, di conseguenza, i docenti e le mediateche non devono occuparsene. Si tratta di un compenso forfettario ad allievo che viene calcolato e pattuito in base a valori medi e che deve essere versato da tutte le scuole, a prescindere che effettuino o meno registrazioni. Le scuole private pagano il compenso direttamente a SUISSIMAGE.

4. Come vengono ripartiti i compensi fra gli aventi diritto?

La TC 7 prevede che un campione di scuole e di mediateche designate da SUISSIMAGE e dalla CDPE dichiarino ogni anno i programmi radio-televisivi che hanno registrato l'anno precedente. In base a queste dichiarazioni e con l'ausilio dei registri delle opere e di diffusione delle società di gestione, i proventi possono essere successivamente trasferiti ai sceneggiatori, registi, compositori, artisti interpreti, produttori, ecc. delle opere specificamente dichiarate, tenendo anche conto del numero di registrazioni dichiarato.

5. Quali usi sono consentiti per legge?

La legge consente *qualsiasi utilizzazione* di opere nell'ambito dell'insegnamento. Così le opere e le rappresentazioni possono essere presentate in classe nell'ambito dell'insegnamento, in qualsiasi forma e indipendentemente dal supporto, e possono persino essere rimaneggiate a scopi didattici. Si applica tuttavia una restrizione ai supporti audio e audiovisivi registrati: gli esemplari d'opera disponibili in commercio non possono essere riprodotti completamente o quasi completamente.

6. Che cosa consente la TC 7 a riguardo delle registrazioni dei programmi radio e televisivi?

Contrariamente a quanto è stato detto al punto 5 concernente le copie a partire da supporti registrati, i programmi radio o televisivi registrati a scopi didattici lo possono essere anche integralmente. Questa autorizzazione eccedente l'art. 19 cvp. 1 lett. b LDA è rilasciata alle scuole nella TC 7.

7. Come si possono utilizzare come mezzo didattico le compilazioni di estratti di film o di altre opere?

Dipende da che fonte provengono le compilazioni di estratti. Gli estratti registrati alla radio o alla televisione possono essere utilizzati da diverse classi perché la TC 7 prevede un'autorizzazione estesa in questo senso. Gli estratti non possono tuttavia essere modificati o rielaborati. Per gli estratti provenienti da altre fonti come le cassette o i DVD, vanno rispettati i limiti imposti dalla licenza legale. Il che significa che tali compilazioni possono essere prodotte *solo da un unico docente per la propria lezione*.

Se una scuola o un centro media scolastico vuole preparare del materiale didattico a partire da estratti provenienti da fonti diverse dalla radio e dalla televisione, si dovrà richiedere l'autorizzazione a ogni avente diritto, a meno che non si tratti di una citazione autorizzata a certe condizioni (a questo proposito, cfr.

http://www.suissimage.ch/fileadmin/content/pdf/2_Mitglieder_Merkblaetter_Rechtsdienst/zitate_d e.pdf)

8. È permesso modificare degli estratti di film o di altre opere per utilizzarli come materiale didattico?

Se il materiale didattico serve a un unico docente, le modifiche e gli adattamenti delle parti di opere sono consentiti, indipendentemente dalla fonte da cui provengono.

Il materiale creato da un docente per uso proprio non potrà lasciare l'ambito della classe dopo le modifiche delle opere preesistenti. Un docente non può dunque trasmetterlo ai suoi colleghi.

Le registrazioni di programmi radio e televisivi possono, nell'ambito della licenza estesa consentita dalla TC 7, essere utilizzate anche in altre classi ma non possono essere né modificate né rielaborate.

9. I film dai DVD acquistati possono essere utilizzati anche al di fuori delle lezioni, ad es. durante una festa di classe?

Le proiezioni di film al di fuori delle lezioni non sono consentite (cfr. Promemoria Proiezioni di film al sito www.suissimage.ch). Non importa se le proiezioni di film sono con entrata a pagamento o gratuita.

10. Concerti scolastici di più classi e spettacoli musicali non teatrali

Per contro, le opere e le esecuzioni di musica non teatrale (ovvero tutta la musica ad eccezione di opere, operette, musical, ecc.) possono essere utilizzate anche da più classi. Lo permette la SUIISA nella TC 7. Sono permessi anche concerti e spettacoli, cui partecipano amici e parenti prossimi agli allievi invitati personalmente da questi ultimi. Non appena però gli eventi si rivolgono a un vasto pubblico, occorre richiedere alla SUIISA un'autorizzazione a parte. Questo anche se non viene riscosso alcun diritto d'ingresso.

11. Le mediateche scolastiche possono dare in prestito o a noleggio le cassette, i DVD o altri supporti acquistati?

Sì. Il principio dell'esaurimento dei diritti sancito all'art. 12 LDA prevede che gli esemplari dell'opera acquistata in commercio possano essere nuovamente alienanti o altrimenti messi in circolazione. Se nel caso del prestito (gratuito) non sussiste alcun obbligo di compenso, invece tale obbligo sussiste in caso di locazione (a titolo oneroso). In questo caso si applica la Tariffa Comune 6 – Noleggio di copie delle opere nelle biblioteche (www.prolitteris.ch/imad/pdf/GT6a.pdf).

12. Le mediateche o le biblioteche scolastiche hanno il diritto di prestare o noleggiare cassette, DVD o altri supporti su cui esse hanno registrato trasmissioni radiofoniche o televisive?

Il principio dell'esaurimento dei diritti menzionato al punto precedente si riferisce esclusivamente agli esemplari di opere acquistati in commercio. La legge non prevede dunque il prestito o il noleggio di registrazioni o copie effettuate privatamente. Tuttavia, con la TC 7, le società di gestione danno l'autorizzazione a utilizzare delle registrazioni di trasmissioni al di fuori delle lezioni in classe e le mediateche possono anche darle in prestito gratuitamente. Ad ogni modo, le registrazioni possono essere date in prestito a scopi didattici unicamente ai docenti e agli allievi/studenti.

13. Come va intesa l'avvertenza che appare nei titoli di testa di un DVD, circa il divieto di copia o noleggio?

L'autorizzazione legale, concessa alle scuole dalla Legge svizzera sul diritto d'autore, precede la suddetta avvertenza. Per la sua lezione, l'insegnante può pertanto copiare singole parti di DVD, senza tener conto del divieto che appare nei titoli di testa.

Lo stesso discorso vale anche per l'autorizzazione, in vigore in Svizzera, del noleggio delle copie acquistate. Nella maggioranza dei paesi il noleggio è subordinato all'autorizzazione dell'avente diritto. In Svizzera, l'autorizzazione legale ai sensi dell'art. 12 LDA precede il divieto che appare nei titoli di testa di una cassetta noleggiata o acquistata.

14. È consentito inserire brani di opere e rappresentazioni protette nelle reti scolastiche interne?

La messa a disposizione di spezzoni di film in una rete scolastica interna è autorizzata in virtù dell'art. 19 cpv. 1 lett. b e c LDA ed è la Tariffa Comune [TC 9 III](#) a prevedere l'esazione del compenso presso le scuole. Tuttavia, le opere o le trasmissioni disponibili in commercio non possono essere copiate integralmente e messe così a disposizione nella rete scolastica interna. Sono escluse le registrazioni radio e televisive a partire dal 1° gennaio 2012, che sono memorizzate su una piattaforma protetta da password per essere usate durante le lezioni e che sono accessibili gratuitamente solo al personale scolastico e agli studenti. Sono escluse da questa autorizzazione speciale le opere musicali disponibili in commercio su supporti audio (visivi). Per maggiori dettagli si rimanda al n. 6.3 della TC 9 III. Per domande concernenti la TC 9 III ci si rivolga a mail@prolitteris.ch.

15. Una casa editrice di materiale scolastico può appellarsi all'autorizzazione legale?

No, la casa editrice di materiale scolastico esula chiaramente dall'autorizzazione legale concessa a un docente e ai suoi allievi per un'utilizzazione a scopi didattici. Per la produzione e la distribuzione di mezzi didattici, i diritti devono essere richiesti e compensati individualmente.

16. Come sono regolati gli archivi e le mediateche delle altre istituzioni non scolastiche?

L'autorizzazione in virtù della TC 7 è applicabile esclusivamente alle "scuole" in base alla definizione summenzionata, ovvero alle istituzioni che hanno per scopo principale la formazione. Altre istituzioni possono appellarsi solo a un'autorizzazione legale di minore portata in conformità dell'art. 19 cpv. 1 lett. C LDA. Essa consente esclusivamente la riproduzione di brani di opere protette nell'ambito dell'informazione interna e della documentazione.

In virtù del nuovo art. 24, cpv. 1 LDA, biblioteche, istituti di insegnamento, musei e archivi accessibili al pubblico possono tuttavia allestire gli esemplari dell'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali copie non perseguano uno scopo economico o commerciale.

Settembre 2012